



Comune di Bernalda

Provincia di Matera


AREA di P.O. n° 3
SETTORE SOCIO ECONOMICO

Prot. n. 4349
Reg. Ord. n. 330 del 13 MAR. 2014

Ord. n. 6

Oggetto: Ordinanza di esumazione ordinaria nel Cimitero Comunale - campo "C" -

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO



- VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
- VISTI gli artt. 82 e 85 del D.P.R. 285/1990 che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione, in via ordinaria, delle esumazioni;
- VISTA l'attuale situazione dei campi d'inumazione comune nel Cimitero Comunale, ove risulta limitata la disponibilità numerica di spazi da destinare a nuove inumazioni;
- ACCERTATO che per le salme sepolte nel campo inumazione "C", nella parte compresa tra l'area destinata ai bambini deceduti e il Monumento in memoria dei caduti in guerra del Cimitero Comunale, sono già abbondantemente trascorsi i 10 anni di inumazione e si può procedere all'esumazione ordinaria;
- RITENUTO di dover provvedere di conseguenza;
- RILEVATO che si rende necessario, per motivi d'igiene e salute pubblica, interdire l'accesso al pubblico nella parte di Cimitero interessato durante il periodo di esecuzione dei lavori di esumazione;
- SENTITO l'Ufficio Comunale preposto che ha segnalato la ridotta disponibilità di spazi da destinare alle inumazioni;
- DATO ATTO che la presente ordinanza avrà i suoi effetti allo scadere della sua pubblicazione, stabilita in 30 gg. dalla data di affissione all'Albo comunale, con contestuale avviso da posizionare all'interno del Cimitero e in prossimità dei campi interessati così come previsto dall'art. 33 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria;
- VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
- VISTO il D.P.R. n. 285/90 come modificato con legge n. 166 del 1.8.2002;
- VISTA la Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993;
- VISTA la Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998;
- VISTO il D.P.R. n. 254 del 15.7.2003;
- VISTA La Legge n. 136 del 2001;
- VISTO l'art. 50 del T.U. 18.8.2000, n. 287 e s.m.i.;

85/51
313

ORDINA

L'esumazione ordinaria delle salme sepolte nel campo "C", nella parte compresa tra l'area destinata ai bambini deceduti e il Monumento in memoria dei caduti in guerra del Cimitero Comunale;

DISPONE

- ❖ Che nelle operazioni di esumazione sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti ed ai visitatori del Cimitero, nel rispetto delle salme esumate;
- ❖ Che gli spazi interessati dalle operazioni di esumazione siano opportunamente delimitati e protetti per impedire l'accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni di esumazione;
- ❖ Che le operazioni di esumazione siano condotte a partire dalle ore 9,00 di tutti i giorni, esclusi i festivi, fino alla conclusione delle operazioni di esumazione, fatte salve diverse esigenze di servizio;
- ❖ La chiusura al pubblico della parte di Cimitero interessata fino ad ultimazione dei lavori di esumazione ordinaria, condizioni climatiche permettendo, al fine di impedire l'accesso ai non addetti ai lavori e per garantire la riservatezza delle operazioni di esumazione;
- ❖ Che il Custode comunale, assicuri la presenza costante alle operazioni di esumazione e che quotidianamente, verbalizzi riguardo il numero di salme esumate, indicandone, possibilmente, i nominativi e le condizioni di ritrovamento (minerizzazione completa o incompleta);

INVITA

I familiari di tutti i defunti presenti nel campo oggetto dell'esumazione, o recarsi presso l'Ufficio comunale per disporre sulla destinazione dei resti ossei/ceneri dei congiunti;


INFORMA

- 1. Che, nel caso di incompleta mineralizzazione, gli esiti dei fenomeni cadaverici conservativi trasformativi potranno:
 - a) essere inumati nuovamente in apposito campo di mineralizzazione ove permanere per un periodo di almeno anni 2 (due) versando la tariffa di mumazione;
 - b) essere avviati a cremazione, previa assenso espresso dagli aventi diritto come individuali ai sensi della legge n. 130 del 2001 (congiuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile);
- 2. che, nel caso di completa mineralizzazione o di cremazione, le urne cinerarie e/o le cassette di zinco contenenti le ossa del defunto, potranno essere tumulate nel Cimitero Comunale nel modo seguente:
 - a) in celle osario/cinerario, da acquisire in concessione o già in concessione;
 - b) all'interno di loculi/tombe/cappelle di famiglia (nei limiti dello spazio disponibile) già in concessione per altri congiunti; fatto salva quanto disposto dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e disposizioni vigenti in materia;
- 3. che, in caso di disinteresse, o irreperibilità dei parenti, il Comune provvederà d'ufficio a depositare nell'osario comune i resti ossei rinvenuti;
- 4. che, le spese per la concessione di marciapiedi (ossei, cinerari, ecc.) e per la tumulazione dei resti ossei/ceneri, sono a totale carico dei richiedenti.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa, per opportuna conoscenza, al Custode del Cimitero per la pubblicazione nel Camposanto, all'ufficio Messa per l'affissione all'Albo Pretorio comunale, alla Prefettura di Matera, e, inoltre, sarà pubblicata on line, nel testo integrale, sul sito internet di questo Comune alla sezione "Avvisi" e "Albo on line" del sito web di questo Ente: www.comune.bernardo.matera.it, per n. 30 (trenta) giorni.

Della Residenza Municipale, 11 Marzo 2014

o/fom



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Camerini)

Commissione



Il sottoscritto
Sig. *Raffaella* (M. C.)

11/03/14

224